

CONCORSO
ASMEL negli
ENTI LOCALI
per vari profili

**MANUALE + QUIZ CON LE MATERIE
COMUNI A TUTTI I PROFILI**

NLD
CONCORSI

La legge ordinaria e i regolamenti parlamentari hanno attribuito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali numerose competenze di carattere consultivo, nei confronti di Governo e Parlamento, nell'esercizio del potere, rispettivamente, esecutivo e legislativo nelle materie di rilevanza regionale. Tre sono le funzioni della Commissione: consultiva, di controllo e di informazione.

la Commissione elegge, scegliendo tra i propri membri, un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Ai membri della Commissione è fatto divieto di partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti.

3. I poteri sostitutivi di Stato e Regioni.

L'eventuale inerzia delle regioni nell'attuazione e nella esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o delle norme comunitarie, legittimano il ricorso al potere sostitutivo da parte dello Stato, la cui disciplina è riservata alla legislazione statale.

La possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi è estesa dall'art. 120 comma II anche all'ipotesi di pericolo grave per l'incolumità della sicurezza pubblica e nei casi in cui si richiede la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

I poteri sostitutivi devono garantire che essi siano esercitati **nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.**

La L. 131/2003, come precedentemente detto, prevede che il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali, assegnino un congruo termine all'ente interessato per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, scaduto il quale il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari anche normativi o nomina un apposito commissario; *“in casi di assoluta urgenza nei quali l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120”*, il Consiglio dei Ministri può adottare direttamente i provvedimenti necessari comunicandoli immediatamente alla Conferenza Stato regioni o alla Conferenza Stato città e autonomie locali, che possono chiederne il rimesame.

Con specifico riferimento **all'inerzia delle regioni nell'attuazione degli atti dell'Unione europea**, è riconosciuto un ampio potere sostitutivo dello Stato, ad esercitare tramite un meccanismo anticipato e cedevole: anticipato perché opera prima della scadenza del termine stabilito per l'attuazione; cedevole perché l'intervento statale perde efficacia qualora le regioni e le province autonome, anche tardivamente si conformino agli obblighi comunitari.

La l. n. 131/2003 (art. 10) prevede il **Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.**

Rientrano nella **competenza** del Rappresentante dello Stato:

- a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
- b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli statuti, delle leggi e degli atti amministrativi regionali, ai fini di eventuali impugnative in via principale davanti alla Corte costituzionale o di proposizione di conflitto di attribuzione davanti alla stessa;

- c) la promozione dell’attuazione di intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti dalla legislazione statale;
- d) l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi consentiti dall’art. 120 Cost.;
- e) la verifica dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale, regionale e degli enti locali;
- f) l’indizione delle elezioni regionali, la determinazione dei seggi consiliari e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, sino all’entrata in vigore di eventuali norme regionali con diverse previsioni;
- g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali.

4. Il ruolo delle Regioni nel diritto internazionale: gli accordi e le intese.

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali (art. 117, co. 5, Cost.) e possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati “nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (art. 117, co. 9, Cost.). Questo c.d. potere estero delle Regioni deve essere coordinato con la competenza esclusiva statale in tema di politica estera (art. 117, co. 2, lett. a, Cost.) e con la previsione della potestà legislativa concorrente nella materia “rapporti internazionali delle Regioni” (art. 117, co. 3).

A) Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali: ai sensi dell’art. 6 della l. n. 131/2003, l’attuazione e l’esecuzione da parte delle Regioni e delle Province autonome degli accordi internazionali “ratificati” sono limitate esclusivamente alle “materie di propria competenza legislativa”. Le Regioni devono, in queste ipotesi, dare preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, è prevista la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi.

B. Intese con enti territoriali esteri: per quanto riguarda la possibilità per le Regioni di stipulare intese con enti territoriali interni ad altri Stati o, più in generale, di compiere ogni altra “attività di mero rilievo internazionale”, è prevista la limitazione alle “materie di propria competenza legislativa” e la necessità della previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero degli affari esteri ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi; con questi atti le Regioni non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né assumere impegni da cui derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’art. 114, co. 1, Cost. (art. 6, co. 2, l. n. 131/2003).

C. Accordi con Stati esteri: con riferimento agli “accordi con Stati” che le Regioni possono porre in essere, la l. n. 131/2003 prevede un controllo statale molto rigoroso, richiedendo, tra l’altro, che siano preceduti da una valutazione del Ministero per gli affari esteri circa l’opportunità politica e la legittimità dello stesso in assenza del quale l’accordo è nullo (art. 6, co. 3, l. n. 131/2003). Ove la Regione si renda inadempiente rispetto ad accordi raggiunti con altri Stati, è prevista la possibilità per il Governo di esercitare i poteri sostitutivi (art. 6, co. 6, l. n. 131/2003).

In tutte le ipotesi finora richiamate, il **Ministro degli affari esteri** può “in qualsiasi momento” rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma questioni di opportunità politica attinenti all’esigenza di rispetto degli indirizzi di politica estera. In caso di “dissenso” il Ministro, sentito il

Dipartimento per gli affari regionali, può chiedere che la “questione” sia portata al **Consiglio dei ministri** che, con l’intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera su di essa (art. 6, co. 5, l. n. 131/2003).

Infine, giova ricordare che la l. n. 131/2003 fa salva l’**attività di mero rilievo internazionale** di **Comuni, Province e Città metropolitane** nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, limitandosi a richiedere la **comunicazione** di ogni iniziativa alle Regioni, al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali (art. 6, co. 7, l. n. 131/2003).

5. La partecipazione delle Regioni nell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 117, comma 5, Cost. le Regioni partecipano alla **formazione e nell’attuazione della normativa dell’Unione europea**. In particolare, le Regioni partecipano sia alla fase ascendente che alla fase discendente. In seguito, la **legge n. 131 del 2003** ha attribuito alle Regioni il potere di chiedere al Governo di presentare ricorso contro gli atti dell’Unione ritenuti illegittimi alla Corte di Giustizia (il riferimento è alla procedura di cui all’art 236 TFUE). Fasi:

- a) **ascendente**: quanto alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente – ossia all’iter procedurale che porta all’adozione da parte delle Istituzioni dell’Unione europea di determinati atti – questa è garantita attraverso le sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome e di quella Stato-città e autonomie locali (legge n. 234 del 2012);
- b) **discendente**: per quanto invece riguarda la fase discendente – ossia il momento di attuazione a livello nazionale del diritto europeo – Stato, Regioni e Province autonome devono dare attuazione agli obblighi comunitari nelle materie di propria competenza.

Oltre alla partecipazione nei modi di cui si è dato atto, è necessario ricordare che il Trattato di Maastricht ha istituito il **Comitato delle Regioni**, un organo dell’Unione che svolge funzioni consultive rispetto al Parlamento Eu, al Consiglio e alla Commissione su tutte le proposte che riguardano l’attività delle Regioni.

Il Comitato è composto dai rappresentanti – “titolari di un mandato elettorale” – delle collettività regionali e locali.

Il **quinto comma dell’art. 117 Cost.** stabilisce che una legge statale debba disciplinare l’intervento dello Stato in caso di inadempimento degli obblighi europei da parte delle Regioni e degli altri enti. La legge n. 234 del 2012 all’art. 41 prevede che lo Stato possa adottare provvedimenti di attuazione degli atti dell’Unione nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome al fine di rimediare all’**inerzia** di suddetti enti. A fronte di violazione del diritto dell’Unione o mancata tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia da parte delle Regioni e degli enti pubblici lo Stato ha **diritto di rivalsa**.

SCHEMA DI RIEPILOGO

LE REGIONI

